Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI ZERBA

STATUTO

Delibera n. 13 del 20/05/2000.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE PRIMA

TITOLO I
GENERALITA' ED ORGANI

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Zerba è Ente Autonomo Locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e le leggi dello Stato.

ART. 2
FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività comunale e in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

3. Il Comune ispira la propria azione in particolare anche ai seguenti criteri e principi:

a) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
b) valorizzazione di programmi e di politiche per l'affermazione della parità giuridica e dell'effettiva uguaglianza di opportunità nella vita sociale ed economica fra uomo e donna;
c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, religiose, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30 dicembre 1989 e nella prospettiva di un Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, anche al fine

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

ART. 3
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali e delle Associazioni di volontariato aventi finalità di pubblico interesse operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di censimento, centri, nuclei o case sparse, storicamente riconosciuti dalla Comunità, come da allegato A) dello Statuto.

2. La modificazione della denominazione del Comune, delle frazioni, dei nuclei e delle case sparse è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 27 e confina con i Comuni di Brallo di Pregola e S.Margherita Staffora (Provincia di Pavia), Cabella Ligure (Provincia di Alessandria), Cerignale e Ottone (Provincia di Piacenza).

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Zerba capoluogo, in Strada Provinciale 72.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5
ALBO PRETORIO

1. La Giunta individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione degli atti, cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
SEGNI DISTINTIVI

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/101953.

a) **Stemma**: Bandato di rosso e d'argento, ad uno spino di verde fiorito di argento di cinque pezzi, nodrito sulla cima mediana di un monte(3) di verde all'italiana uscente dalla punta. Ornamenti esteriori del Comune.
b) **Gonfalone**: drappo trinciato di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Zerba. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentata lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORGANI

ART. 7
DEFINIZIONE

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco

2. E' organo di amministrazione la Giunta.

ART. 8
CONSIGLIO

1. Il Consiglio, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività dell'Ente.

2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge e comprendente il Sindaco ed i Consiglieri eletti, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 9
COMPETENZE

1. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla legge; svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

ART. 10
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio e dei suoi organismi è disciplinato da uno specifico Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, che deve riportare i seguenti precetti:

a) il Sindaco convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute (qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni);
b) l'avviso di convocazione, che deve recare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene portato, con acconce modalità, a conoscenza dei singoli Consiglieri almeno cinque giorni effettivi prima della data dell'adunanza;
c) in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato col preavviso di almeno ventiquattr'ore;
d) l'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco, dando comunque priorità agli oggetti proposti dalla Giunta in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale;
e) contestualmente al recapito dei Consiglieri, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio; una copia della convocazione del Consiglio, senza l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, contestualmente al recapito ai Consiglieri e alla pubblicazione all'Albo Pretorio verrà affissa sulle principali pubbliche piazze delle Frazioni e del Capoluogo del Comune di Zerba.
f) le riunioni si tengono nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Sindaco;
g) il numero legale è stabilito nella metà dei componenti in prima convocazione ed in quattro Consiglieri in seconda convocazione (la quale deve tenersi comunque non prima delle ventiquattro ore successive);
h) il Consiglio stabilisce gli indirizzi per la nomina, da parte del Sindaco, di rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni;
i) il Consiglio discute ed approva le linee programmatiche di mandato, esamina e verifica i rapporti annuali della Giunta nonché il rendiconto di mandato presentato dal Sindaco.

ART. 11
COMMISSIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei consiglieri, nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali; il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.

2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, dirigenti di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. Il Consiglio può inoltre istituire, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni di indagine sull'attività dell'Ente, composte di tre membri (uno dei quali di minoranza, con funzioni di Presidente) e dotate di poteri d'inchiesta: esse funzionano come collegi perfetti con le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 12
ATTRIBUZIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consesso; compito accessorio è l’approfondimento di argomenti assegnati dal Consiglio ovvero dal Sindaco.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Compito delle Commissioni d'indagine è appurare l'effettivo andamento di vicende amministrative individuate dal Consiglio comunale come di proprio interesse cognitivo; a tale scopo esse sono dotate di poteri d'inchiesta.

4. Il Regolamento deve disciplinare i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento nonché:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) la nomina del presidente della Commissione, riservando la presidenza di quelle, tra le Commissioni permanenti, temporanee o speciali, che abbiano funzioni di controllo e/o garanzia, ad un membro delle minoranze;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
e) le forme di pubblicità.

ART. 13
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare; possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

3. I Consiglieri partecipano all’attività istruttoria attraverso le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, e svolgono attività d’inchiesta nelle Commissioni d’indagine.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all’espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d’ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento.

5. Il Sindaco, provvede perchè vengano assicurate ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all’espletamento delle loro funzioni.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio e sono irrevocabili: non necessitando di presa d'atto,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diventano efficaci sin dal momento dell'acquisizione a protocollo e la surrogazione deve avvenire entro dieci giorni da tale data.

7. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente diserti consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le ragioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

8. Quando un Consigliere sia sospeso per effetto della legge, il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la notifica del provvedimento di sospensione, nomina un supplente con le stesse modalità previste per la surrogazione.

9. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.

ART. 14
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti; in caso di parità prevale l'età.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la prima seduta ovvero quelle successive in assenza del Sindaco, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

ART. 15
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.

4. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia della documentazione riguardante gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. I Gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

6. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 16
SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 17
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E VERIFICHE PERIODICHE

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo di esercizio e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 18
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Sindaco:
a) rappresentare il Comune;
b) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti;
c) nominare, designare e revocare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
d) nominare e revocare i Responsabili dei Servizi;
e) attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
f) nominare il Segretario comunale ed impartirgli direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
g) revocare il Segretario comunale quando ricorrano i presupposti di legge;
h) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) promuovere e concludere gli accordi di programma, le convenzioni ed ogni altro negozio di diritto pubblico e privato, previa deliberazione del-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

la Giunta e del Consiglio, secondo le relative competenze e nei casi previsti dall'ordinamento;
j) convocare comizi per i referendum consultivi.

2. Il Sindaco ha potere di delega delle sue competenze ad uno o più Assessori; delle deleghe rilasciate deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 19
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate dal Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio;
e) definisce, col Revisore dei conti del Comune, le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

ART. 20
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
a) convoca, stabilendo gli argomenti da trattare, il Consiglio e lo presiede e a norma di Regolamento;
b) riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) convoca e presiede le conferenze dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
e) dispone, proponendo gli argomenti da trattare, la convocazione della Giunta e la presiede.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) risponde entro trenta giorni alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

ART. 21
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, esercita tutte le funzioni del Sindaco quando questi sia assente o impedito.

2. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni (peraltro, nell'ipotesi che l'Assessore non sia Consigliere, le funzioni riferite alla convocazione e presidenza del Consiglio competono al Consigliere anziano).

ART. 22
DIMISSIONI DEL SINDACO ED ALTRE CAUSE
DI CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.

2. Quando il Sindaco abbia presentato le dimissioni e queste siano divenute irrevocabili ovvero risulti impedito permanentemente sulla base di un'attestazione del Prefetto ovvero sia stato rimosso o dichiarato decaduto ovvero sia morto, la cessazione della carica comporta la decadenza della Giunta.

3. La Giunta resta in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Peraltro, se il Sindaco sia cessato per dimissioni, il Comune è retto da un Commissario.

ART. 23
GIUNTA

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti di amministrazione che le leggi o lo Statuto non riservino al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili di Servizio.

3. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio, cui riferisce circa il proprio operato annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo.

ART. 24
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, nominati dal Sindaco (uno dei quali designato come Vicesindaco), scelti tra i Consiglieri ovvero tra i cittadini purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto e con esclusione dal computo del numero legale.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo *status* degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che, nello stabilire l'ordine del giorno, tiene conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori; comunque le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

ART. 25
DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, che può respingerle od accettarle, informandone il Consiglio nella prima seduta utile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale contestualmente alla nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

ART. 26
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dei soccombenti.

2. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (non computandovi il Sindaco) possono sottoscrivere e presentare una motivata mozione di sfiducia, la quale deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione; la mozione è votata per appello nominale e s'intende approvata, con le conseguenze previste dalla legge, se riporta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 27
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento almeno della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dal presente Statuto; in caso di parità in seduta consiliare, l'argomento è differito alla seduta successiva, mentre in seduta di Giunta prevale il voto del Presidente.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, mentre la pubblicità delle sedute delle altre Commissioni istituite, di volta in volta, dal Consiglio comunale su argomenti specifici, è stabilita dal Consiglio comunale stesso; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili di Servizio; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute e le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28
PARI OPPORTUNITA'

1. Nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE

ART. 29
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività e del carico funzionale di lavoro nonchè del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
e) valorizzazione della professionalità anche mediante l'autorizzazione all'esercizio, circoscritto per oggetti e limitato nel tempo, di incarichi professionali;
f) formazione professionale permanente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 30
APPARATO

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale).

2. L'apparato è organizzato secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati con le modalità *ex lege* e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 31
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi direttamente o indirettamente elettivi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio-cardine secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, oppure mediante il ricorso a strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.

4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e le prestazioni offerte, verificandone la rispondenza sia ai bisogni sia ai canoni dell'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 32
DIREZIONE DI STRUTTURE

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui siano state demandate sia la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali sia la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività di pertinenza.

2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi è titolare della conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti alla stessa.

3. La responsabilità di un Servizio è affidata dal Sindaco a personale dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge.

TITOLO IV
SERVIZI LOCALI

ART. 33
SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità, nonché stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

4. Nella gestione e nella regolazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. Il Consiglio può affidare convenzionalmente alla Comunità Montana o ad altri Enti territoriali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

6. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di *handicap*.

ART. 34
INIZIATIVA PRIVATA

1. Nel valutare le forme più convenienti per la gestione dei servizi pubblici non riservati in via esclusiva, il Comune si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale, ossia ricorrendo prioritariamente alle attività adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

ART. 35
PRINCIPI E CRITERI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria; è facoltà del Consiglio richiedere specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 36
REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non versare nei casi di incompatibilità previsti *ex lege*, nonchè negli altri casi di incompatibilità stabiliti dal codice civile per i membri dei collegi sindacali.

2. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme civilistiche relative ai collegi sindacali.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 37
COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente ad essi, i propri servizi.

ART. 38
COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse anche per altri Enti locali, si svolge con ricorso ai moduli ed agli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione istituzionale.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 39
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini alla propria attività al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che comportano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Sindaco ovvero la Giunta possono attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa

ART. 40
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai relativi regolamenti.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 41
INTERROGAZIONI

1. Dieci cittadini ovvero un'associazione regolarmente costituita possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'interrogazione.

ART. 42
PETIZIONI

1. Venti cittadini ovvero due associazioni regolarmente costituite possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione (in quest'ultimo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato).

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione; se il termine previsto al comma 3 non può essere rispettato, il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la tempestiva informazione.

ART. 43
PROPOSTE

1. Trenta cittadini, ovvero tre associazioni regolarmente costituite possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati, nonchè del parere di regolarità contabile ove derivi una spesa o una minor entrata.

2. Il Sindaco deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. L'organo competente deve, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, con provvedimento motivato, accettare o respingere la proposta stessa, dandone comunicazione ai proponenti.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità e le forme della proposta nonchè della comunicazione della risposta.

Capo II
Associazionismo

ART. 44
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini sia attraverso opportune forme di incentivazione, sia consentendo l'accesso ai dati di cui è in possesso, sia adottando idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione, dando priorità alle finalità, al grado di rappresentatività ed al numero di associati.

ART. 45
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo 44, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro trenta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

ART. 46
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini; tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa nei limiti previsti dal presente Statuto.

2. Il Comune può, inoltre, promuovere la costituzione di appositi organismi, denominati Consulte, rappresentativi di settori o di categorie o di ambiti territoriali, i quali debbono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

3. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura sia finanziaria-patrimoniale sia tecnico-professionale ed organizzativa.

Capo III
Referendum

ART. 47
DEFINIZIONE E LIMITI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Sono possibili referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di opinioni che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di:
a) elezioni;
b) nomine, designazioni, revoche, nonché dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni riguardanti sia rappresentanti sia il personale del Comune e dei suoi enti, aziende ed istituzioni;
c) Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
d) tributi locali e tariffe;
e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
f) argomenti che sono stati oggetto di consultazione referendaria entro lo stesso mandato amministrativo.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) un terzo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. Il Consiglio fissa nel Regolamento sulla partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, inibendo l'utilizzazione dell'istituto nell'ultimo semestre del mandato amministrativo.

ART. 48
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

2. Lo scostamento dalle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti assegnati al Comune.

Capo IV
Trasparenza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 49
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti comunali e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 50
DOVERE DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo 49.

2. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo V
Difensore civico

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 51
DEFINIZIONE E COMPITI

1. Il Difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. In tale veste egli riceve tutti i reclami avanzati dai cittadini, sia residenti sia anche temporaneamente dimoranti; può segnalare, anche di sua iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Una volta accertata la fondatezza del reclamo o dell'istanza ricevuta, egli interviene presso l'organo o l'ufficio competente, affinchè il procedimento abbia regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

ART. 52
CONVENZIONAMENTO CON ALTRI ENTI

1. Il Comune si avvale - mediante apposita convenzione - del Difensore civico istituito da altri Enti locali (Comuni associati, Unione di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione) a condizione che, per tale figura e per le relative competenze, sia previsto quanto segue:

a) requisiti: deve possedere i requisiti prescritti per l'elezione a Consigliere comunale e la nomina deve cadere su persona che per preparazione ed esperienza dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;
b) cause ostative: non può essere nominato
   b1 - chi si trovi in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
   b2 - il parlamentare, il Consigliere regionale, provinciale, comunale, il membro della Comunità Montana;
   b3 - il ministro di culto;
   b4 – l'amministratore ed il dipendente di enti, istituti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali col Comune o che comunque ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
   b5 - chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici col Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b6 - chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti comunali;

c) nomina e durata in carica: l'elezione deve discendere da un *quorum* speciale (almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati) e la durata in carica deve essere pari al mandato amministrativo dell'organo eligente;
d) possibilità di revoca: la revoca dev'essere prevista soltanto per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed approvata con lo stesso *quorum* prescritto per la nomina;
e) competenze: il Difensore civico, su istanza dei cittadini (esclusi comunque i Consiglieri ed i dipendenti comunali) ovvero di associazioni ed enti che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze per una pratica in corso (purchè non si tratti di pubblico impiego), accertata la fondatezza dell'istanza stessa, deve poter intervenire presso il Comune e gli organismi derivati affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; lo stesso potere d'intervento deve spettare d'ufficio al Difensore civico ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza;
f) poteri: il Difensore civico, che è tenuto alla riservatezza per le notizie conosciute e da tenersi segrete o riservate, deve poter chiedere, senza limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento nonchè convocare il Responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e su quant'altro segnalato; deve, altresì, poter accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

ART. 53
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali o particolari della propria attività.

2. Il Difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio e quest'ultimo può chiedere di sentire il Difensore civico.

3. Comunque il Difensore civico, alla fine di ogni anno, sottopone al Consiglio una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Alle relazioni del Difensore civico il Comune dà adeguata pubblicità e diffusione.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 54
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno ottanta cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli; si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore, formano oggetto di adeguata pubblicità, che ne consenta l'effettiva conoscibilità.

ART. 55
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di cui agli articoli 10-31-35-40-41-49, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

PARTE TERZA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56
VIGENZA DEI REGOLAMENTI

1. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti, e comunque per non oltre due anni dall'esecutività del presente Statuto, troveranno applicazione i regolamenti comunali attualmente in vigore, purchè compatibili con le disposizioni dettate dal presente Statuto.

ART. 57
LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO IN CORSO

1. Nella prima attuazione del presente Statuto, le verifiche annuali previste dall’articolo 17 hanno per oggetto il programma presentato dal Sindaco al momento dell’insediamento del Consiglio comunale.

ART. 58
ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

2. Il Comune promuove idonee iniziative per assicurare l’effettiva conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.